

N. 6/2019 R.G. C.P. Rev.



**Tribunale di Piacenza**  
**Sezione civile**  
**Tribunale Fallimentare**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Antonino Fazio

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**  
**EX ART. 161, COMMA VI, L.F.**

VISTO il ricorso rubricato al n. 6/2019 R.G. C.P. con cui la società POLIRAMA ITALIA S.R.L. [C.F. 01240710333] ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma); Rilevato altresì che la società istante ha proposto istanza ex art. 169 bis L.F. per ottenere lo scioglimento e, in subordine, la sospensione del contratto d'appalto concluso con la società P.I.N.C. Srl;

PRESO ATTO che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

**RITENUTO**

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Piacenza (Niviano di Rivergaro);
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi



informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

che, in merito all'istanza ex art. 169 bis L.F., è necessaria l'integrazione del contraddittorio con le controparti contrattuali, atteso che lo scioglimento o la sospensione del contratto può ingenerare un pregiudizio tanto per il contraente *in bonis* quanto per la massa stessa dei creditori, anche in relazione al rango concorsuale del credito da indennizzo eventualmente a riconoscersi alla suddetta controparte contrattuale ex art. 169, bis, comma 2, l.f.;

Che non può concedersi l'autorizzazione al pagamento dei debiti tributari oggetto di rateazione, motivata dalla necessità di non decadere dal beneficio della stessa, in quanto la presentazione di una domanda di concordato determina la cristallizzazione della massa passiva (artt. 168 e 169 L.F.) e, conseguentemente, la scadenza di tutti i debiti pecuniari ex art. 55, comma 2, L.F.

che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i pagamenti dei professionisti che assistono la società istante non possano essere definiti *tout court* atti di ordinaria amministrazione, ma al contrario rientrino nell'ambito degli atti di straordinaria amministrazione, come tali soggetti ad autorizzazione preventiva del Tribunale, in quanto atti incidenti sul patrimonio del debitore e idonei a originare crediti in astratto sempre prededucibili (Cfr. Cass 14713/2019);

che l'utilità dell'attività svolta dai professionisti che assistono la società, tra l'altro, deve essere oggetto di accertamento sotto il profilo del rapporto di strumentalità dell'attività stessa rispetto all'attuale procedura, utile al ceto creditorio, in considerazione dei vantaggi arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio (Cfr. Cass n. 8958/2014);

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. CONCEDE alla società ricorrente termine fino al 16/09/2019 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. NOMINA un commissario giudiziale nella persona di:

MEAZZA LUIGI MARIO, con studio in Lodi Vecchio, via Roma 27

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. DISPONE che la ricorrente:



3.1. entro il termine di **quindici** giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di **€ 20.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la banca **BANCA DI PIACENZA**;

3.2. allo scadere

del 19/07/2019  
nonché  
del 06/09/2019

nonché, nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

si segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità; che, inoltre, gli atti di ordinaria amministrazione in fase di pre-concordato consentiti sono unicamente gli atti diretti alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;



Visto l'art. 169 bis L.F.;

5. DISPONE che parte ricorrente dia notizia dell'istanza di sospensione alla controparte contrattuale indicata nell'istanza, procedendo a notiziare la suddetta unitamente al presente decreto a mezzo posta certificata e, in mancanza, a mezzo fax, entro il 24/06/2019

6. FISSA ulteriore termine alla suddetta controparte contrattuale P.I.N.C. Srl per osservazioni o deduzioni, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale, depositandole nel fascicolo telematico o inviandole alla cancelleria a mezzo PEC, entro il 03/07/2019

7. DISPONE che il Commissario depositi parere scritto sull'istanza e sulle controdeduzioni della controparte contrattuale entro il 09/07/2019

8. SI RISERVA di provvedere all'esito della scadenza del suddetto termine

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 12/06/2019.

Il Giudice estensore

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente

Dott. Stefano Brusati

**Depositato in cancelleria**

oggi, 14 GIU. 2019

IL CANCELLIERE  
(Maria Rosa GATTI)